



1.  
*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

""REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA DI BASE E TEMATICA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI INFORMAZIONE TERRITORIALE""

Esame congiunto:

L.r. "Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica regionale" osservata dal Commissario di Governo con nota prot. n. 1754/22802 del 21 aprile 1995

D.d.l. " Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale".

Esaminato dalla I e V Commissione nella seduta del 10 ottobre 1996.

Relatore: STEFANETTI.

- 
- Relazione.
  - Decisione e parere I e V Commissione.
  - Testo a fronte della legge regionale, disegno di legge, testo proposto dalle Commissione
  - Osservazioni Commissario di Governo alla Legge regionale (Prot. n. 1754/22802 del 21 aprile 1995)

Ottobre, 1996.



DISEGNO DI LEGGE

"REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA DI BASE E TEMATICA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI INFORMAZIONE TERRITORIALE"

Esame congiunto:

Legge regionale " Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica regionale"

D.d.l. "Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale"

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

non credo sia necessario illustrare le ragioni generali che sono alla base del particolare rilievo che ha il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare ed a varare. Siamo ormai nella "società della informazione" e ritengo pertanto che a nessuno sfugga che, se si vuol mettere la Regione e tutto il sistema pubblico e privato che intorno ad essa ruota in grado di attendere ai propri compiti di governo in modo moderno ed efficace, l'approntamento di uno strumento evoluto per affrontare questa nuova fase dello sviluppo economico e civile è divenuto ormai un atto ineludibile ed urgente.

Infatti la conoscenza sistematica del territorio, intesa non solo come rappresentazione geo-morfologica del suolo ma anche come rappresentazione dei fattori ambientali e delle attività antropiche che su esso interagiscono nella loro continua mutevolezza, è un elemento progettuale indispensabile per garantire efficacia a qualsivoglia intervento ed evitare il rischio di indurre sull'ambiente effetti talvolta imprevedibili ed indesiderati.

Per tale obiettivo le linee operative principali su cui muoversi sono tre :

- 1 - realizzazione di un sistema informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione ed aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio-economici e fisico-ambientali regionali;
- 2 - realizzazione del supporto cartografico (grafica e/o digitale);
- 3 - unificazione delle procedure di formazione, gestione e restituzione delle banche informatiche.

E' infine evidente che la necessaria unità che il sistema deve avere rispetto a tutte le attività che vengono svolte sull'intero territorio regionale non può che essere assicurato dalla Regione, che per tale via potrebbe fornire a tutti i soggetti interessati, ed in primo luogo agli enti pubblici infra-regionali, in un rapporto di mutua relazione e in modo funzionale ed economico, gli elementi progettuali di base per gli interventi sul territorio di rispettiva competenza.

Il compito cui la Regione viene chiamata è esaltante. Tuttavia non dobbiamo nasconderci le difficoltà ed i ritardi che ci sono sul campo. Sono infatti note le difficoltà economiche che i Comuni hanno incontrato ed incontrano per la predisposizione delle carte tecniche loro necessarie.

Anche la Regione dispone di ben poco rispetto agli obiettivi che ho raffigurato. Risulta infatti dalla relazione dell'Assessore al ramo che attualmente l'Ufficio cartografico regionale ha la disponibilità della carta tecnica (non informatizzata) - fornita dalla ex Cassa per il Mezzogiorno - per appena un totale di 208.000 ettari sui circa due milioni di ettari dell'intero territorio regionale e quindi per una copertura di circa il 10% del totale.

Nella scorsa legislatura il problema è stato già affrontato. Venne approvata infatti dal Consiglio una legge che fissava i lineamenti di un intervento della Regione in materia. Tale legge è stata osservata dal Governo e per l'intervenuto termine della legislatura è rimasta in attesa di riesame. Trovate il testo della legge e le osservazioni del Governo nella documentazione sottoposta al vostro esame.

La 1° e 5° commissione, in seduta congiunta, hanno esaminato i due provvedimenti legislativi (legge regionale - disegno di legge) ed hanno espresso in linea generale parere favorevole sul disegno di legge, tranne su un aspetto su cui si è svolto un attento approfondimento.

Le Commissioni hanno infatti ritenuto opportuno proporre la soppressione del Comitato tecnico permanente previsto dall'art. 4 del d.d.l. Al riguardo si è rilevato, infatti, che la funzione tecnica consultiva di tale Comitato possa essere svolta più speditamente attraverso l'opera dei coordinatori di alcuni settori regionali e tramite la collaborazione di esperti, delle Università, dei centri di ricerca. Nel testo a fronte allegato alla presente relazione (legge regionale - disegno di legge-testo proposto dalle Commissioni congiunte) sono riportati gli emendamenti occorrenti all'uopo.

Con tale modifica la legge, nella stesura proposta dalle Commissioni, si compone di sei articoli di cui i primi due individuano le finalità e gli obiettivi che la Regione intende perseguire, già sommariamente prima richiamati. L'art. 3 definisce le attività necessarie (individuazione sistema procedure - realizzazione del supporto cartografico informatizzato). L'art. 4 individua i soggetti attuatori (Regione ed enti infraregionali), metodologie e priorità, tramite programmi annuali. L'art. 5 fissa competenze e rapporti tra Ufficio regionale informatico - servizio cartografico e le altre strutture regionali nonché le scadenze per il primo ed i successivi programmi annuali. L'art. 7 riporta la norma finanziaria.

Tanto illustrato, invito il Consiglio ad approvare la legge così come proposta dalle Commissioni nel testo a fronte.

Bari, 18 ottobre 1996

Prof. Armando Stefanetti

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

1° Commissione consiliare

5° Commissione consiliare

DECISIONE N° 13PARERE N° 35/96

**Legge regionale " Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica regionale"**

**D.d.l. " Realizzazione di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale"**

**Seduta del 10 ottobre 1996**

Presenti:

1° Commissione : Crocco (Presidente), Angiuli, Palese, Basurto, Caroppo, Dicesare, Dipietrangelo, Tarquinio (Festinante), Morra (Introna), Marmo, Sardelli

5° Commissione : Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Salamino (Errico), Lomelo, Lospinuso, Macri, Mineo, pepe, Tundo, Valente

Funzionari G.R.: ing. Minenna, Uff. cartografico

Segr. Comm.ne :

1° Commissione : Damiani, Clemente

5° Commissione : Mona, Romanazzi

**LA 1° E 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IN SEDUTA CONGIUNTA**

- presi in esame i due provvedimenti legislativi in epigrafe;
- ascoltati i chiarimenti tecnici dell'ing. Minenna;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione in aula che si allega alla presente decisione/parere;
- ritenuto che le disposizioni della legge regionale rientrano in quelle previste dal disegno di legge;
- approvati gli emendamenti da proporre al Consiglio e riportati nel testo a fronte che forma parte integrante della presente decisione/parere;
- udite le dichiarazioni di voto;

**ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE SUL DISEGNO DI LEGGE****CONDIZIONATO**

all'approvazione degli emendamenti proposti dalle Commissioni come riportati nel testo a fronte.

**TESTO LEGGE REGIONALE**

Art.1  
(Finalità)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cartografia e della informazione territoriale per la programmazione e la pianificazione urbanistica, industriale ed agricola e per la conoscenza e la razionale utilizzazione delle risorse e dell'ambiente naturale, promuove e favorisce ogni iniziativa volta:

- a sviluppare e regolamentare la produzione e l'uso della cartografia tecnica e tematica e dell'informazione territoriale;
- a unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e a diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate secondo la normativa regionale ema-

**TESTO GIUNTA**

Art.1  
(Finalità)

1. La Regione intende adottare un sistema di informazione territoriale al fine di:

- disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio;
- soddisfare le necessità documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo;
- supportare gli elementi finalizzati ad un uso ottimale dell'ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
- unificare il processo di formazione

**TESTO COMMISSIONE**

Art. 1

(Identico testo Giunta)

7

## TESTO LEGGE REGIONALE

nata o da emanare;

- a soddisfare la domanda cartografica nelle aree territoriali svantaggiate. In dette aree, per una puntuale fruizione della cartografia, si pone il problema del riequilibrio territoriale della domanda/offerta, dovuto al diverso tasso dell'investimento pubblico-privato sul territorio.

## TESTO GIUNTA

della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi ed a diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate.

2. Il sistema di cui al comma precedente deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunità montane e/o altri enti o società a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici interessati in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della normativa di cui al r.d. 22 luglio 1939, n. 1732.

## TESTO COMMISSIONE

**TESTO GIUNTA**

Art.2  
(Obiettivi)

1. Per le finalità espresse nell'art.1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- A) - individuazione di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell'amministrazione regionale, nonchè l'offerta di un servizio adeguato alla domanda della utenza interna ed esterna;
- predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione ed aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti

**TESTO COMMISSIONE**

Art. 2

(Identico testo Giunta)

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

socio-economici e fisico-ambientali regionali.

- B) - realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:
- cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilità, scelte per interventi che comportino l'impiego della risorsa "ambiente" e della risorsa "suolo";
  - cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare ed aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto

10

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

con le attività antropiche.

Art.3

(Attività)

Art. 3

(identico testo Giunta)

1. Le attività devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:

A) Individuazione Sistema Procedure:

- A1) individuare ed attuare i sistemi strutturali, funzionali ed organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscono un corretto governo del territorio;
- A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti informative esistenti e l'individuazione

## TESTO GIUNTA

## TESTO COMMISSIONE

zione di nuove fonti, la riorganizzazione di flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneità e di elaborazione;

- A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi ambientali in raccordo con la rapidità di evoluzione e trasformazione degli stessi nella realtà;
- A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione informatica e/o grafica delle informazioni per garantire la continuità nel soddisfacimento del fabbisogno informativo proveniente dalla utenza;
- A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al fine di garantire all'utenza l'accesso alle informazioni stesse;

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

B) Realizzazione supporto cartografico informatizzato

B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare, aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte regionali di base alle scale 1 : 25.000, 1 : 5.000 e loro derivate e/o altre scale ritenute più significative;

B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri ed alle metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma digitale regionale omogenea;

B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare, conser-

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

vare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo rinveniente dalla utenza;

- B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli uffici tecnici degli enti locali interessati.

## TESTO GIUNTA

### Art.4

#### Soggetti attuatori

1. La giunta regionale, sulla base anche delle esigenze dei vari settori dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e comunità montane, predispone, tramite l'Ufficio informatico e servizio cartografico ed approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente art.2, definendo:

## TESTO COMMISSIONE

### Art. 4

#### Soggetti attuatori

(Comma sostituito)

1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari settori dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e comunità montane, predispone, tramite l'ufficio informatico e servizio cartografico, avvalendosi dei coordinatori dei settori programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonché della collaborazione di esperti, delle università e dei centri di ricerca ed approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente art. 2, definendo:

15

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

- metodologie, mezzi e struttura operativa per quanto attiene le attività relative all'obiettivo A - Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema informatico;

(identico testo Giunta)

- ordine di priorità per la realizzazione e/o acquisizione delle carte tematiche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e livelli di approfondimento, di cui alle attività relative all'obiettivo B - realizzazione supporto cartografico informatizzato.

(identico testo Giunta)

2. Per la individuazione degli obiettivi della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, istituirà un Comitato tecnico permanente presieduto dallo stesso Assessore

(soppresso)

16

## TESTO GIUNTA

pro-tempore o suo delegato e composto da tre funzionari regionali esperti in materia informatica-cartografica in rappresentanza delle discipline relative al territorio-ambiente, attività produttive e servizio, oltrechè dai coordinatori dei settori programmazione, assetto del territorio e ufficio informatico e servizio cartografico, e da cinque esperti rispettivamente in geografia, rappresentazioni cartografiche, pianificazione del territorio e difesa ambientale, sistemi informativi territoriali e diritto urbanistico.

3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

4. Fungerà da segretario del comitato un funzionario dell'ufficio informatico.

## TESTO COMMISSIONE

(soppresso)

(soppresso)

**TESTO GIUNTA**

5. Ai componenti esterni della commissione spettano i compensi previsti dell'art. 4 della legge regionale 12

**TESTO COMMISSIONE**

(soppresso)

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

agosto 1981, n.45.

Art. 5

(Adempimenti)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 4 e su parere dell'Assessore alla programmazione, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al citato art. 4 punto 1.

2. Il Comitato di cui all'art. 4:

- individua il sistema informatico, nonché le caratteristiche generali del sistema informativo territoriale (SIT);
- esprime parere sulle procedure predisposte dall'ufficio informatico e servizio cartografico attinenti lo schema di norme per l'elaborazione, di-

Art. 5

(soppresso l'intero articolo testo Giunta).

19.

#### TESTO GIUNTA

reazione lavori, collaudo, realizzazione e/o acquisizione della cartografia territoriale, tecnica e tematica;

- individua le procedure per la realizzazione degli interventi relativi alle attività previste dall'art. 3, ai sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con istituti di ricerca, società di servizi, studi professionali e singoli professionisti;

- propone l'acquisizione ed utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione ed utilizzazione periodica di riprese aereofotogrammetriche finalizzate all'allestimento di fotopiani e l'aggiornamento delle cartografie tecniche e/o tematiche, relative al territorio regionale e/o subregionale in attuazione di quanto previsto

#### TESTO COMMISSIONE

20.

## TESTO GIUNTA

nei programmi annuali;

- esprime parere sulle modalità di cessione del materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonché sulla misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale sulla base di apposito disciplinare redatto dall'ufficio informatico e servizio cartografico;

- prende atto, attraverso l'ufficio informatico e servizio cartografico, di ogni attività attinente la cartografia svolta in relazione alle trasformazioni territoriali.

3. L'ufficio informatico e servizio cartografico acquisito il parere del comitato tecnico:

- definisce direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l'acquisizione, la rilevazione, l'elaborazione, la ge-

## TESTO COMMISSIONE

#### TESTO GIUNTA

stione e l'aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti settoriali;

- predispone le procedure di cui all'art. 3 e cura l'eventuale progettazione di cartografia informatizzata tecnica e/o tematica e l'eventuale approntamento di cartografia di base in forma digitale;

- cura la raccolta, la elaborazione, l'aggiornamento e l'archiviazione del materiale informatico, aereofotogrammetrico e cartografico nonchè quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti pubblici;

- gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.

4. Il materiale aereofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, è ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta

#### TESTO COMMISSIONE

(il 4° comma testo Giunta è spostato al successivo articolo)

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

motivata, nel rispetto delle vigenti  
norme in materia.

Art. 6  
(Norme finali)

Art. 5  
(Norme finali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative che faranno capo all'apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni e/o centri e/o eventuali altre strutture internazionali, nazionali o interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello sovraregionale.

(identico testo giunta)

2. Dall'entrata in vigore della presente legge tutte le competenze

(identico testo giunta)

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

assunte dagli altri assessorati della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema informativo e cartografia saranno acquisite e coordinate dall'ufficio informatico e servizio cartografico regionale.

(parole soppresse)

3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'ordine di priorità per la realizzazione delle carte tecniche di cui all'art. 4 dovrà essere predisposto dall'ufficio informatico e servizio cartografico ed approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

(identico testo Giunta)

4. Per gli anni successivi la predisposizione del programma di cui all'art. 4 da parte dell'ufficio in-

(identico testo Giunta)

24

## TESTO GIUNTA

formatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovrà avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.

### Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si farà fronte entro i limiti dello stanziamento già previsto per l'esercizio finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente legge,

## TESTO COMMISSIONE

(comma aggiunto)

5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, è ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

### Art. 6

(Norma finanziaria)

(Identico testo Giunta)

**TESTO GIUNTA**

**TESTO COMMISSIONE**

del bilancio della Regione Puglia approvato con l.r. n. del

2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. (soppresso)

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. (soppresso)

## TESTO LEGGE REGIONALE

### Art. 2

(Cartografia allegata ai progetti)

1. La Regione ritiene irrinunciabile, nella fase conoscitiva dei processi progettuali e pianificatori, l'uso di cartografia tecnica e tematica con le caratteristiche di qualità o aggiornamento prescritte dalle norme regionali emanate o da emanare, per cui i piani e i progetti redatti dalla Regione e dagli enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio, nonché quelli presentati agli stessi enti da terzi, devono essere corredati di basi cartografiche in originale e di attestazioni del diritto d'uso e della data di aggiornamento.

2. Tutte le basi cartografiche degli elaborati tecnici dei progetti e dei piani, di cui al precedente comma 1, devono essere rilasciate da produt-

## TESTO LEGGE REGIONALE

tore in possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme vigenti.

3. Ai fini della protezione del diritto d'autore, l'utilizzo delle basi cartografiche è subordinato ad un atto unilaterale con cui il soggetto che acquisisce il diritto d'uso si obbliga a non distribuire a terzi, anche gratuitamente, i supporti e/o i dati acquisiti o, comunque, a non compiere alcun atto di commercio degli stessi, nonchè a non convertire le informazioni cartografiche, ottenute su supporto cartaceo, su supporti adatti alla elaborazione elettronica e a non compiere in alcun modo attività diretta o indiretta di elaborazione elettronica sulle informazioni stesse se non consentite dal contratto di acquisto.

4. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione di quanto pre-



## TESTO LEGGE REGIONALE

- legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e delibera della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, legge 8 agosto 1985, n. 431, legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- legge 18 maggio 1989, n. 183, d.p.c.m. 23 marzo 1990, legge 7 agosto 1990, n. 253, delibera della Giunta regionale n. 6151 del 26 ottobre 1990 e delibera della Giunta regionale n. 2683 del 1° luglio 1991, d.p.r. 7 gennaio 1992;

- decreto Ministero ambiente 16 maggio 1989;

- d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, d.p.c.m. 27 dicembre 1988, legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, decreto Ministero ambiente 14 dicembre 1992.

3. L'ufficio cartografico regionale, in coordinamento con i rappresentanti degli altri assessorati, procederà a periodiche revisioni e integrazio-

**TESTO LEGGE REGIONALE**

ni del corredo delle basi conoscitive  
cartografiche.



RACCOMANDATA A MANO

De 1861A

32

# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 1754/22802

BARI, 21 Aprile 1995

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I



e.p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
<b>A R R I V O</b>		
24 APR 1995		
Cat. _____	Cl. _____	Fasc. _____
Prot. N. <u>2389</u>		

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. fono n. 200/2357/PU 020,11.1  
del 20.4.1995).

OGGETTO: Legge regionale: "Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica regionale".

Con riferimento alla nota n. 1665 del 22 marzo 1995, concernente la legge regionale in oggetto indicata, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 981 dell'8 marzo 1995, si comunica che il Governo ha rilevato quanto segue: 1) La norma contenuta nell'art. 2, 1° comma, prevedendo che piano e progetti, redatti anche da terzi, devono essere corredati da basi cartografiche "in originale" contrasta con i principi di ragionevolezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione; 2) la norma contenuta nell'articolo 2, comma 3, prevedendo norme di tutela del diritto di autore, esula dalle

fa/ ./.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEL REGISTRO E DELLA PUBBLICITA'



334

# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n. 1754/22802 del 21.4.1995)

- 2 -

competenze regionali previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge in questione al nuovo esame del Consiglio regionale.

Si prega segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( TORIELLO )

FA/

h